



Legal Newsletter n. 4/2022

Luglio - Agosto

—

Tax & Legal

Updates:

Corporate & Commercial

Public Sector

Governance Regulatory & Compliance

Privacy

Labour

ESG

—

kpmg.com/it

Sommario

Corporate & Commercial

Delega al Governo per il recepimento della direttiva sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.....	5
<i>Golden power</i> : emanato il D.P.C.M.....	6
<i>Start-up</i> : la Cassazione ribadisce la competenza dell'autorità giudiziaria ad accertare la sussistenza dei requisiti.....	7
Clausola di gradimento non applicabile in caso di conferimento di quote.....	7
Semplificata la procedura di approvazione dei prospetti.....	8
Le nuove massime del Consiglio Notarile di Milano in tema di riduzione del capitale sociale per perdite.....	8

Public Sector

Partecipazione delle imprese extra UE agli appalti pubblici: le nuove regole.....	10
Terzo Settore: in vigore le nuove linee guida sugli affidamenti di servizi sociali.....	11
Carenza di programmazione ed errori nella predisposizione degli atti di gara: l'ANAC interviene in materia di proroghe e rinnovi.....	11
Il Consiglio di Stato ribadisce la natura interpretativa delle FAQ negli appalti pubblici.....	12
Legge Concorrenza 2021: richiesto il parere preventivo della Corte dei Conti per la costituzione delle società pubbliche.....	12
Le nuove linee guida del MEF in tema di PNRR (circolare 11 agosto 2022, n. 30).....	13

Governance, Regulatory & Compliance

Novità in materia di <i>whistleblowing</i> : recepimento della Direttiva 2019/1937.....	14
Prescrizione dell'illecito amministrativo (Cass. pen., sez. IV, 15 luglio 2022, n. 27594)....	15
La Consob modifica il Regolamento intermediari: adeguamento alle modifiche di MiFID II, UCITS, IDD, AIFMD, IFD.....	16
La nuova disciplina in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari.....	16
Le novità in materia di requisiti degli esponenti aziendali delle assicurazioni.....	17

Privacy

La nuova proposta di Regolamento su uno Spazio Europeo di Dati Sanitari e la sua (in)coerenza con la normativa sulla protezione dei dati personali.....	18
In arrivo il Digital Services Package per uniformare il mercato unico digitale.....	19

Labour

Le novità introdotte dal D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104.....	21
Decreto Equilibrio: conciliazione tra vita professionale e vita familiare.....	22

ESG

Regolamento SFDR: pubblicato il regolamento delegato contenente gli schemi di segnalazione relativi agli investimenti.....	24
Ratifica della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti	24
La Guida EIOPA sull'integrazione delle preferenze di sostenibilità nella valutazione di adeguatezza.....	25

Corporate & Commercial

Delega al Governo per il recepimento della direttiva sulle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere

Con **legge 4 agosto 2022, n. 127**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2022, di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea (c.d. '**Legge di delegazione europea 2021**'), sono stati fissati i principi e criteri specifici per il recepimento, tra le altre, della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

Ricordiamo che il **termine di recepimento** della direttiva (UE) 2019/2121, entrata in vigore il 1° gennaio 2020 a seguito della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 12 dicembre 2019, è fissato al **31 gennaio 2023**.

La direttiva, che rientrava all'interno del pacchetto sul diritto societario adottato dalla Commissione il 25 aprile 2018, mira ad eliminare le barriere alla libertà di stabilimento delle società all'interno del mercato unico, facilitando trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere attraverso un quadro normativo omogeneo che garantisca, al contempo, livelli minimi di prerogative a creditori, lavoratori e soci, nonché per il fisco.

Più in particolare, la direttiva:

- introduce la disciplina di trasformazioni e scissioni transfrontaliere di società di capitali stabilite in uno Stato membro della UE, integrando e modificando quella sulle fusioni transfrontaliere;
- prevede ulteriori semplificazioni per tutte e tre le operazioni, tra cui la possibilità di accelerare la procedura evitando la predisposizione delle relazioni dell'organo di amministrazione o di direzione a soci e lavoratori nei casi in cui tutti i soci vi rinuncino o la società e le sue eventuali controllate abbiano come unici dipendenti i membri dell'organo di amministrazione o di direzione;
- prevede una procedura di controllo antiabusi, disciplinata dal diritto nazionale, che consenta all'autorità competente di valutare l'operazione nel caso di dubbi sugli scopi della stessa;
- disciplina in maniera simile i diritti di partecipazione dei lavoratori in relazione ai tre tipi di operazione, garantendo che i dipendenti siano adeguatamente informati e consultati con riguardo alle implicazioni dell'operazione sui rapporti di lavoro;
- migliora le tutele dei diritti dei soci di minoranza e di quelli che non hanno diritto di voto;
- fornisce garanzie più chiare ed affidabili ai creditori delle società coinvolte;
- incoraggia l'uso di strumenti digitali, prevedendo che le informazioni siano accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese.

Con riguardo ai meccanismi previsti a favore di creditori, pubbliche amministrazioni e soci dissenzienti, la direttiva dispone, nello specifico:

- un sistema di tutela per i soggetti i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto di operazione transfrontaliera e che non siano ancora scaduti al momento di tale pubblicità, prevedendo, in particolare, che, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto dell'operazione, il creditore che non sia soddisfatto delle garanzie offerte nel progetto, possa agire in via amministrativa e/o giurisdizionale dimostrando che il recupero del suo credito sarebbe a rischio per effetto dell'operazione transfrontaliera;
- la tutela delle ragioni di fisco, enti previdenziali e, in generale, delle pubbliche amministrazioni, da assicurare tramite canali informativi da individuare nelle disposizioni di recepimento, utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici, anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti;
- il diritto dei soci dissenzienti di cedere le loro azioni in cambio di un'adeguata liquidazione in denaro.



Tra i principi e criteri specifici cui il Governo dovrà attenersi per il recepimento della direttiva, previsti dalla Legge di delegazione europea 2021, si rinvengono, tra gli altri:

- l'**estensione** degli effetti della direttiva anche **a società diverse dalle società di capitali**, purché **iscritte nel registro delle imprese**, con esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 c.c.;
- l'**estensione della normativa** anche **a operazioni a cui partecipino, o da cui risultino**, una o più **società non aventi la sede** statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale **nel territorio dell'Unione europea**;
- l'introduzione di una **disciplina per le operazioni transfrontaliere di società regolate dalla legge italiana a cui partecipino, o da cui risultino**, società regolate dalla legge di altro **Stato non appartenente all'Unione europea**;
- la **disciplina del trasferimento della sede sociale** all'estero da parte di una società regolata dalla legge italiana **senza mutamento della legge regolatrice**, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218;
- la previsione per i creditori i cui crediti siano anteriori all'iscrizione del progetto di operazione transfrontaliera nel registro delle imprese, di **tutele non inferiori a quelle stabilite nel D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 108** relativo alle fusioni transfrontaliere di società di capitali.

Al Governo spetterà inoltre il compito di definire l'**apparato sanzionatorio** in caso di violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, con l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già previste.

Golden power: emanato il D.P.C.M.

Con **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2022, n. 133**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2022, è stato adottato il **Regolamento** che reca la **disciplina delle attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali** di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, della **prenotifica e misure di semplificazione** dei procedimenti.

Il Regolamento è stato adottato in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (c.d. Decreto Ucraina-*bis*), che ha introdotto, tra l'altro, misure di semplificazione e rafforzato le attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con l'**entrata in vigore** del Regolamento, il **24 settembre 2022**, diviene pienamente operativa la disciplina dei poteri speciali del Governo, così come modificata dal Decreto Ucraina-*bis* con l'introduzione di significative novità, finalizzate anche ad una più efficiente gestione di una via via crescente mole di notifiche.

Tra le principali novità, si segnalano:

- le misure dirette ad affidare le decisioni di non esercizio dei poteri speciali al **Gruppo di coordinamento** istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, qualora vi sia unanimità nelle posizioni espresse dalle amministrazioni coinvolte, nell'ottica di garantire maggiore speditezza all'istruttoria;
- l'istituzione di una procedura, di cosiddetta '**prenotifica**', che consente agli operatori economici interessati – ferma la necessità di rispettare i termini previsti per la formale notifica, se necessaria – di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un'informativa sui progetti di operazione che prevedono di concludere, in modo da ottenere, entro 30 giorni, informazioni sull'assoggettabilità o meno degli stessi alla disciplina del *golden power*.

Inoltre, nella prospettiva di rendere più semplice la conoscenza della disciplina da parte degli operatori economici, il D.P.C.M. modifica e integra il previgente D.P.C.M. 6 agosto 2014 relativo all'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e lo aggiorna per tener conto delle modifiche normative nel frattempo intervenute, recependo prassi amministrative consolidate.

Il nuovo regolamento si inserisce in un contesto di rinnovata attenzione da parte del Governo alla tutela degli **asset strategici nazionali**, anche alla luce delle novità introdotte a livello europeo.



Start-up: la Cassazione ribadisce la competenza dell'autorità giudiziaria ad accertare la sussistenza dei requisiti

Con ordinanza 4 luglio 2022 n. 21152, la Cassazione si è espressa, seguendo il percorso tracciato dalla prevalente giurisprudenza di merito, sull'**insufficienza del solo requisito formale dell'iscrizione** di una società **nella sezione speciale** del registro delle imprese **dedicata alle start-up**, al fine di usufruire dei vantaggi (fiscali, finanziari e legali) riconosciuti dalla legge a queste imprese, in virtù della loro vocazione all'innovazione e al progresso tecnologico.

È di notevole importanza sottolineare che fra i vantaggi riservati alle **start-up innovative**, cui si è accennato, figura l'inidoneità delle stesse a essere sottoposte alla generalità delle procedure concorsuali. L'art. 31 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita 2.0) prevede infatti, a tal proposito, che **"la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3 ("Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio")"**.

La vicenda da cui ha avuto origine la statuizione della Cassazione ha visto protagonista una società iscritta nella suddetta sezione speciale e in stato d'insolvenza. Quest'ultima ha dapprima visto accertare dal Tribunale di Udine la carenza dei criteri sostanziali richiesti dall'art. 25 del D.L. n. 179/2012 per la valida costituzione di una **start-up** e, quindi, emettere pronuncia di fallimento nei suoi confronti. In sede di appello la sentenza veniva invece riformata sulla base del solo criterio formale dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, considerato necessario e sufficiente a escludere il sindacato del giudice ordinario in merito alla valida costituzione della **start-up**.

La Cassazione, facendo chiarezza sul punto, ha dichiarato inconsistente, ai fini del sindacato giurisdizionale, il dato meramente formale dell'**iscrizione della società nella sezione speciale** del registro delle imprese dedicata alle **start-up**, avendo quest'ultima unicamente valore di **pubblicità notizia**, stante l'assenza di qualsivoglia forma di controllo di merito sulla presenza dei **requisiti essenziali** per la valida costituzione della **start-up** stessa.

La decisione della Corte si fonda sull'argomento, pacifico in giurisprudenza, secondo cui **"l'attività di verifica rispetto all'atto amministrativo iscrizionale deve essere demandata «ogni volta e caso per caso» all'autorità giudiziaria poiché quell'atto «non instaura una particolare presunzione»"** (si veda da ultimo, Cass. 16 dicembre 2021 n. 281).

In conclusione, con tale sentenza, la Cassazione ha forse messo la parola fine all'annosa questione riguardante l'ampiezza del sindacato giurisdizionale nei confronti dei requisiti essenziali per la valida costituzione di una **start-up** ed il mantenimento di tale **status** confermando, in buona sostanza, la necessità di un sindacato giurisdizionale ampio al punto da ricomprendere anche **valutazioni di carattere** non esclusivamente formale, bensì **sostanziale o di merito**.

Clausola di gradimento non applicabile in caso di conferimento di quote

Il **Tribunale di Torino**, sez. spec. impresa, con **ordinanza del 4 luglio 2022**, ha affermato la **non applicabilità della clausola di gradimento**, prevista dallo statuto di una società a responsabilità limitata in caso di cessione di quote, **nella diversa ipotesi del conferimento delle stesse**.

Nel caso di specie, un socio, detentore del 51% delle quote di una S.r.l., aveva comunicato all'altro socio la volontà di cedere la propria quota ad un potenziale acquirente, invitandolo ad esercitare il diritto di prelazione previsto dallo statuto. Il socio, senza pronunciarsi sull'esercizio della prelazione, negava il gradimento all'ingresso del nuovo socio, offrendo a sua volta in cessione la propria quota pari al 49%.

In tale contesto, il Tribunale ha posto preliminarmente l'attenzione sulla differenza fra cessione e conferimento ove, nel primo caso, il socio scioglie il proprio legame con la società mentre, nel secondo, **"rimane comunque vincolato alla società conferita, sebbene in via indiretta, poiché arriva a detenere quote o azioni in una società partecipante della conferita"**. In regione di ciò, in base all'interpretazione letterale della clausola statutaria, il giudice ha ritenuto efficace il conferimento effettuato dal socio di maggioranza a favore di una società conferitaria nei cui confronti il socio di minoranza aveva precedentemente negato il proprio gradimento.

Il Tribunale ha, altresì, precisato che l'offerta delle proprie quote da parte del socio di minoranza costituiva una rinuncia tacita all'esercizio del diritto di prelazione, manifestando una volontà con esso incompatibile, da cui discendeva la possibilità per il socio cedente di procedere con il trasferimento.



Semplificata la procedura di approvazione dei prospetti

Con delibera n. 22423 del 28 luglio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022, Consob ha approvato delle modifiche al Regolamento Emittenti concernenti la disciplina dei prospetti, volte a renderne più celere il procedimento di approvazione ed a semplificarne la disciplina.

Tra le novità si segnalano in particolare:

- l'eliminazione della verifica preliminare della completezza della domanda di approvazione;
- l'avvio del procedimento amministrativo dalla data di invio a Consob della relativa domanda;
- l'allineamento delle tempistiche a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/1129 (c.d. Regolamento Prospetto) con la soppressione dei termini sulla durata massima dei procedimenti e di risposta alle richieste di integrazione al prospetto;
- la riduzione della documentazione da allegare alle bozze di prospetto;
- la facoltà per l'emittente e/o per l'offerente di sottoporre a Consob, in via preliminare, questioni di particolare rilevanza relative all'operazione di offerta (c.d. **prefiling**) per consentirne la valutazione degli effetti e accelerare l'istruttoria;
- la possibilità di redigere il prospetto in **lingua inglese**, con traduzione in italiano solo della nota di sintesi per le offerte presentate in tutto o in parte in Italia, o quando venga chiesta l'ammissione alle negoziazioni nel mercato regolamentato italiano, indipendentemente dal fatto che l'Italia sia lo Stato membro di origine.

Ai procedimenti di approvazione dei prospetti avviati prima del 5 agosto continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari nella formulazione vigente anteriormente a tale data.

Le nuove massime del Consiglio Notarile di Milano in tema di riduzione del capitale sociale per perdite

Con le massime 203 e 204 del 5 luglio 2022 la Commissione del Consiglio Notarile di Milano torna ad affrontare le fattispecie di riduzione del capitale sociale per perdite.

In particolare, con la **massima 203** si chiarisce che **alla riduzione del capitale sociale per perdite inferiori a un terzo non sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 2445 e 2482 c.c.** dettate in tema di riduzione c.d. 'reale' del capitale sociale, in quanto, pur essendo facoltativa, non dà luogo né ad una riduzione dell'attivo patrimoniale, né ad una imputazione di capitale a riserva e ciò in quanto la diminuzione patrimoniale è già intervenuta e la deliberazione si limita a prenderne atto.

Alla riduzione del capitale in tale fattispecie, che **può essere deliberata per l'ammontare liberamente determinato dall'assemblea** sino a concorrenza delle perdite, sono invece applicabili le sole prescrizioni dettate dagli artt. 2446 e 2482-*bis* c.c. per la riduzione obbligatoria necessarie al fine di rilevare l'entità delle perdite.

Più specificamente, la Commissione chiarisce che:

- *“non spetta ai creditori il diritto di opposizione di cui agli artt. 2445 e 2482 c.c., e pertanto la deliberazione può essere eseguita immediatamente”*
in quanto non occorre proteggere l'interesse dei creditori ad evitare la diminuzione della garanzia che deriverebbe dalla diminuzione del patrimonio sociale per effetto della riduzione del capitale sociale
- *“non sussiste alcun obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti”*
in quanto tale obbligo è circoscritto alle sole ipotesi di riduzione del capitale sociale rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. (per le S.p.A.) e 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c. (per le S.r.l.), ovvero in caso di perdite del capitale sociale oltre un terzo

- *“la deliberazione deve essere assunta sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio o di una situazione patrimoniale aggiornata, nei termini e con le caratteristiche applicabili nei casi di riduzione obbligatoria”*

in quanto, in linea con gli orientamenti della Cassazione, occorre applicare a tutela dei creditori e dei soci il modello informativo disegnato per il caso delle perdite rilevanti, secondo cui la deliberazione di riduzione per perdite va assunta sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio (se chiuso in epoca non risalente a più di sei mesi) o di una situazione patrimoniale aggiornata, al fine di consentire la verifica circa la sussistenza e l'ammontare delle perdite che, sia pur facoltativamente, si intendono ripianare attraverso la riduzione del capitale

- *“non sussiste l'obbligo di deposito della situazione patrimoniale presso la sede sociale negli otto giorni precedenti l'adunanza”*

potendosi procedere secondo le regole ordinarie, che, in caso di modifiche statutarie, rimettono alle norme sulla convocazione, sul rinvio dell'assemblea e sull'assemblea totalitaria la tutela della partecipazione informata del socio.

La Commissione precisa inoltre che, in tale fattispecie, non occorre che la situazione patrimoniale sia accompagnata dalla relazione degli amministratori, con le osservazioni dell'organo di controllo (o, nelle S.r.l., del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti), essendo richiesta una documentazione più articolata ed approfondita solo in presenza di perdite superiori a un terzo del capitale sociale.

In tale fattispecie, infine, si ritiene che non ci sia la facoltà di delegare all'organo amministrativo la riduzione del capitale sociale a copertura perdite, prevista dall'art. 2446, comma 3, c.c. (come richiamato dall'art. 2482-bis, comma 6, c.c. per le S.r.l.), essendo la stessa circoscritta alle ipotesi di riduzione obbligatoria del capitale sociale.

La **massima 204** stabilisce che, fino al verificarsi del presupposto che rende obbligatoria la riduzione del capitale per perdite ai sensi degli artt. 2446, comma 2, o 2482-bis, comma 4, c.c., l'assemblea ha la facoltà di ridurre il capitale sociale a copertura anche soltanto parziale delle perdite, sia che tale parziale copertura riduca la perdita sotto al terzo, sia che la perdita stessa risulti, dopo la copertura parziale, ancora superiore al limite predetto.

La Commissione prende posizione rispetto ad una questione dibattuta per chiarire che l'obbligo di copertura delle perdite nella loro integralità sorge solo alla scadenza del c.d. 'periodo di grazia', ovvero con l'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui sia stata accertata la perdita.

La Commissione riconosce espressamente che, nel periodo di grazia, l'assemblea possa quindi deliberare la copertura solo parziale della perdita con riduzione del capitale sociale.



Public Sector

Partecipazione delle imprese extra UE agli appalti pubblici: le nuove regole

Il 30 giugno 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il **Regolamento (UE) 2022/1031** che introduce misure volte a limitare, o escludere, l'accesso agli appalti pubblici europei agli operatori economici provenienti da paesi terzi nei quali sono presenti pratiche restrittive o barriere commerciali che discriminano le imprese europee.

La finalità del Regolamento consiste quindi nel promuovere una concorrenza libera e leale tra gli operatori economici internazionali ed europei, anche attraverso contestazioni nei confronti di paesi terzi che pongono in essere misure protezionistiche e restrittive sui mercati internazionali degli appalti pubblici nei confronti degli operatori europei.

In tale prospettiva, il Regolamento consente alla Commissione europea di adottare, all'esito di specifiche indagini e consultazioni condotte di propria iniziativa o sulla base di una denuncia motivata da parte di uno Stato membro o di un soggetto portatore di interessi, il c.d. *International Procurement Instrument (IPI)*.

L'IPI è uno strumento avente la forma di un atto esecutivo della Commissione, che individua:

- le modalità dell'esclusione o della limitazione all'accesso al mercato europeo, richiedendo alle stazioni appaltanti, alternativamente, di imporre un adeguamento del punteggio delle offerte presentate dagli operatori economici originari del paese terzo discriminante o di escludere le loro offerte;
- l'ambito di applicazione della misura stessa, tra cui ad esempio i settori e le categorie di beni e servizi oggetto di appalto, le categorie di operatori economici e delle amministrazioni aggiudicatrici.

Il Regolamento si applica, quanto all'ambito soggettivo, agli operatori economici, ai beni o servizi provenienti da paesi terzi che non sono parti dell'accordo multilaterale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio sugli appalti pubblici o degli accordi commerciali bilaterali o multilaterali conclusi con l'Unione europea.

Quanto all'ambito oggettivo, rilevano invece gli appalti non contemplati, ossia le procedure di appalto pubblico per beni, servizi o concessioni rispetto ai quali l'Unione europea non ha assunto impegni in materia di accesso al mercato nell'ambito di un accordo internazionale su appalti pubblici o concessioni.

A sua volta, lo strumento IPI può essere applicato alle procedure condotte nell'ambito delle direttive europee in materia di appalti pubblici e concessioni (Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE), con un valore stimato pari o superiore a Euro 15 milioni per i lavori e le concessioni ed Euro 5 milioni per beni e servizi.

Per le suddette tipologie di procedure avviate a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento, le stazioni appaltanti dovranno includere nella documentazione di gara i seguenti obblighi aggiuntivi a carico degli aggiudicatari:

- il divieto di concedere in subappalto più del 50% del valore totale del contratto a operatori economici originari di un paese terzo soggetto a una misura IPI;
- l'obbligo di garantire, per la durata dell'appalto, che i beni o i servizi forniti o prestati nell'esecuzione dell'appalto e che sono originari del paese terzo soggetto alla misura IPI non rappresentino più del 50% del valore totale dell'appalto, indipendentemente dal fatto che tali beni o servizi siano forniti o prestati direttamente dall'aggiudicatario o da un subappaltatore;
- l'obbligo di fornire alla stazione appaltante, su richiesta, prove adeguate corrispondenti ai precedenti obblighi al più tardi entro la data di esecuzione dell'appalto;
- il pagamento di una penale proporzionata, in caso di mancato rispetto dei vincoli di cui ai precedenti obblighi, compresa tra il 10% ed il 30% del valore totale dell'appalto.

L'entrata in vigore del Regolamento è stata prevista a decorrere dal sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Terzo Settore: in vigore le nuove linee guida sugli affidamenti di servizi sociali

Con delibera n. 382 del 27 luglio 2022, l'ANAC ha adottato le Linee Guida n. 17 in materia di affidamenti dei servizi sociali, tra i quali rientrano le attività a prestazione sanitaria, le attività educative e formative, le attività volte alla salvaguardia dell'ambiente e le attività relative alla gestione e all'organizzazione di attività sportivo-dilettantistiche.

Come noto, l'ambito dei servizi sociali si ricollega a quello del Terzo Settore, nel quale rientrano gli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale operanti nel mercato delle attività di interesse generale senza scopo di lucro.

In questo contesto, l'Autorità si è posta l'atteso obiettivo di coordinare le due fonti normative che disciplinano i rapporti giuridici tra le Pubbliche Amministrazioni e gli enti del Terzo Settore negli affidamenti dei servizi sociali, ossia il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

In particolare, le nuove Linee Guida:

- delimitano l'ambito di applicazione del regime c.d. Alleggerito di cui agli artt. 142 e 143 del Codice dei contratti pubblici, ricomprendendo nel medesimo i servizi sanitari, i servizi sociali e i servizi connessi, i servizi di prestazioni sociali, gli altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative che abbiano valore superiore alla soglia comunitaria di importo superiore alla soglia comunitaria (Euro 750 mila);
- descrivono le fattispecie estranee all'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, tra le quali rientrano le modalità alternative di svolgimento dei servizi, ossia le forme di co-programmazione, co-progettazione e le convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le imprese di promozione sociale, e le fattispecie dal medesimo escluse, ossia i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza, i servizi sanitari e sociosanitari e i servizi sociali svolti in regime di autorizzazione o accreditamento. Per tali affidamenti si applica il Codice del Terzo Settore ed è comunque richiesto che la stazione appaltante renda pubblici i relativi interventi;
- specificano che la scelta tra le diverse modalità disponibili di svolgimento del servizio sociale spetta alle stazioni appaltanti, ed è effettuata in considerazione della natura del servizio da svolgere, delle finalità e degli obiettivi da perseguire, delle modalità di organizzazione delle attività e della opportunità da un lato, di coinvolgere attivamente gli operatori del settore nelle diverse fasi del procedimento di realizzazione del servizio e, dall'altro, di prevedere la compartecipazione dell'amministrazione allo svolgimento dello stesso;
- chiariscono la portata delle condizioni che devono essere garantite per l'affidamento dei servizi sociali nel c.d. Regime Alleggerito ossia l'accessibilità, la continuità, la disponibilità, la completezza, e forniscono indicazioni circa la valutazione della qualità dei servizi e il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti;
- definiscono i regimi derogatori previsti dal Codice dei contratti pubblici, tra i quali vi sono gli appalti riservati alle organizzazioni in possesso dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 143 del Codice dei contratti pubblici, gli appalti riservati ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale di persone con disabilità o svantaggiate e che abbiano almeno il 30% dei lavoratori in questa condizione e, infine, gli appalti con esecuzione riservata nell'ambito di programmi di lavoro protetti.

Carenza di programmazione ed errori nella predisposizione degli atti di gara: l'ANAC interviene in materia di proroghe e rinnovi

L'ANAC, con raccomandazione del 4 agosto 2022 rivolta ad una azienda sanitaria, ha ribadito la sua posizione in materia di proroghe e rinnovi nei contratti di appalto.

In particolare, l'Autorità, seguendo un orientamento risalente già al Piano Nazionale Anticorruzione 2015, ha ricordato come *“l'utilizzo dello strumento della proroga e del rinnovo avviene per svariati motivi, tra cui in primis carenza di programmazione, nonché ritardi o errori nella predisposizione e pubblicazione degli atti di gara. Soprattutto per quanto attiene agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, il ricorso a proroghe o rinnovi è dovuto all'attesa dell'aggiudicazione di gare da parte dei soggetti aggregatori e centrali di committenza (spesso ritardata dalla sussistenza di contenziosi)”*.

La raccomandazione non si limita a stigmatizzare le proroghe e i rinnovi, bensì individua, sia pure a titolo meramente esemplificativo, alcune delle possibili misure che possono essere adottate nell'ambito delle singole Aziende Sanitarie Locali (ASL). Tra queste rilevano:



- la previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante;
- l'adozione di direttive/linee guida interne volte a favorire modalità di affidamento ad evidenza pubblica o un numero di inviti superiore a quanto previsto dalle norme;
- la predisposizione di *check list* di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- l'obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale;
- gli obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.

Il Consiglio di Stato ribadisce la natura interpretativa delle FAQ negli appalti pubblici

Con **sentenza 16 agosto 2022, n. 7145**, il Consiglio di Stato ha ribadito l'importanza delle *Frequently Asked Questions* (FAQ), ovvero i chiarimenti resi dalla stazione appaltante prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Il Consiglio di Stato, in particolare, ha rimarcato che, per quanto non vincolanti, le FAQ orientano i comportamenti dei partecipanti alla gara e, per questo motivo, non possono essere considerate irrilevanti.

Trattandosi di uno strumento di tradizione americana, le FAQ sono escluse dalle fonti proprie dell'ordinamento giuridico italiano. Si pone, dunque, la questione se queste possano essere assimilate in via interpretativa alle fonti di legge primarie o secondarie.

A tale interrogativo, il Consiglio di Stato ha fornito risposta negativa, escludendo che le FAQ possano rientrare nella tradizionale gerarchia delle fonti. Ciononostante, non è da sottovalutare l'effetto che viene generato sugli operatori economici destinatari: nella loro atipicità, il Consiglio di Stato ha chiarito come le FAQ costituiscano di fatto una interpretazione autentica della stazione appaltante alle procedure di gara e non una modificazione delle stesse, in quanto introdotte anteriormente alla presentazione delle offerte.

Legge Concorrenza 2021: richiesto il parere preventivo della Corte dei Conti per la costituzione delle società pubbliche

La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (**legge 5 agosto 2022, n. 118**) ha ridefinito il ruolo della Corte dei Conti nella fase di controllo sugli oneri di motivazione analitica previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), aventi ad oggetto l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche.

Nella normativa previgente, l'invio dell'atto deliberativo alla Corte dei Conti era previsto per soli fini conoscitivi mentre, nella versione attuale dell'art. 5 del Testo unico, la Corte dei Conti deve esprimersi con delibera circa la conformità dell'atto alle previsioni legislative, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. In caso di mancata pronuncia da parte della Corte dei Conti nel termine di 60 giorni, si prevede che l'amministrazione possa comunque procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

Il parere dei giudici contabili non è tuttavia vincolante. Infatti, in caso di parere negativo, l'amministrazione può procedere lo stesso all'adozione dell'atto deliberativo, a condizione che motivi analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere della Corte dei Conti e ne dia pubblicità sul proprio sito internet istituzionale.

Le nuove linee guida del MEF in tema di PNRR (circolare 11 agosto 2022, n. 30)

La Ragioneria Generale dello Stato, con circolare 11 agosto 2022 n. 30, ha adottato le nuove linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi previsti dal PNRR.

Come noto, le Amministrazioni centrali e i soggetti attuatori sono a vario titolo coinvolti nelle attività di verifica della regolarità amministrativo - contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione sul PNRR.

In questo ambito, le linee guida definiscono i passaggi procedurali che ciascuna Amministrazione centrale titolare di misure PNRR deve necessariamente seguire, unitamente alla manualistica da predisporre a favore dei propri soggetti attuatori.

Nella circolare sono illustrati i flussi procedimentali e le modalità di alimentazione del sistema informativo ReGiS, sviluppato per supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Piano.

Alla circolare sono allegati, oltre alle linee guida, il modello di *report* sull'avanzamento investimenti milestone e quello di avanzamento investimenti *target*, oltre alla *check list* per la verifica dell'implementazione di *milestone* e *target* e al modulo di dichiarazione di gestione dell'Amministrazione centrale titolare di una misura PNRR.



Governance, Regulatory & Compliance

Novità in materia di *whistleblowing*: recepimento della Direttiva 2019/1937

Con legge 4 agosto 2022, n. 127 “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – legge di delegazione europea 2021*” (di seguito, la legge Delega), il Parlamento ha incaricato l’Esecutivo di implementare nel diritto nazionale diverse direttive comunitarie, tra cui la Direttiva (UE) 1937/2019 del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (c.d. Direttiva Whistleblowing).

L’*iter* legislativo non è stato esente da ritardi e reprimende, atteso che l’originaria scadenza della trasposizione nel diritto interno di ciascun Stato membro era prevista per lo scorso 17 dicembre 2021. Attualmente, solo 12 Stati membri hanno provveduto all’implementazione della Direttiva (tra cui Irlanda, Portogallo, Francia, Croazia, Danimarca, Svezia, Lituania, Lettonia, Romania e Cipro), al contrario, insieme all’Italia, solo Grecia e Ungheria risultano essere tutt’ora inadempienti.

Ciò nonostante, la normativa italiana già prevede specifiche disposizioni in materia di *whistleblowing*, introdotte con le leggi 6 novembre 2012, n. 190 e 30 novembre 2017, n. 179; segnatamente, quest’ultima ha introdotto all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 il comma 2-*bis*, sancendo, in capo alle persone giuridiche dotate del modello organizzativo di gestione e controllo, l’onere di dotarsi di appositi canali di segnalazione.

Giova dunque riportare qui di seguito le principali novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2019/1937. Innanzitutto, il Legislatore comunitario ha emanato la Direttiva con lo scopo di tracciare un *framework* normativo comune in materia di tutela delle persone che decidono di segnalare gli illeciti di cui siano venute a conoscenza in ambito lavorativo. La Direttiva trova infatti applicazione nei confronti di lavoratori dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi, azionisti e membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese ed infine di persone che lavorano sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori. In aggiunta, l’oggetto delle tutele previste dalla Direttiva sono anche gli *ex* dipendenti ed i tirocinanti retribuiti e non retribuiti.

Con riguardo ai soggetti sovra elencati sarà dunque prevista la possibilità di inviare segnalazioni all’ente per iscritto (attraverso piattaforme *online*, indirizzo e-mail o posta ordinaria) o orali (a mezzo di *hotline* o segreteria telefonica), il tutto nella piena tutela della riservatezza dell’identità del segnalante oltre che dei terzi eventualmente coinvolti nella segnalazione.

Infine, è bene precisare che la Direttiva non considera rilevante ogni specie di segnalazione, ma circoscrive il proprio ambito di applicazione oggettiva alle violazioni del diritto dell’Unione o che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, oltre che agli illeciti relativi alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza, aiuti di Stato ed imposte sulle società.

Ad ogni modo, la legge Delega non si limita a richiamare quanto prescritto dalla Direttiva, ma mostra particolare premura per la protezione e la tutela dei soggetti segnalanti. In particolare, al Governo vengono demandate le seguenti incombenze:

- *“curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all’art. 2 e 4, par. 4 della Direttiva, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;*
- *esercitare l’opzione di cui all’art. 25, par. 1, della Direttiva, che consente l’introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla Direttiva al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti;*
- *operare gli opportuni adattamenti delle disposizioni vigenti al fine di conformare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell’interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell’ente”.*



Il termine per adempiere alle prescrizioni contenute nella legge Delega scade a fine novembre 2022, eppure, considerato l'attuale scenario politico e in attesa dei risultati delle prossime elezioni, non sorprenderebbe un nuovo mancato rispetto dei termini dettati dal Parlamento all'Esecutivo.

Prescrizione dell'illecito amministrativo (Cass. pen., sez. IV, 15 luglio 2022, n. 27594)

Con sentenza 15 luglio 2022 n. 27594, la Cassazione torna a pronunciarsi in merito alla prescrizione dell'illecito amministrativo dipendente da reato ex D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, per brevità, il 'Decreto' o il 'Decreto 231').

Il giudizio di legittimità trae origine del ricorso del Procuratore Generale della Corte di Appello di Ancona avverso la sentenza di non doversi procedere del Tribunale di Fermo emessa per l'intervenuta prescrizione dell'illecito amministrativo ascritto all'Ente imputato ai sensi dell'art. 157 c.p..

Nello specifico, era stato contestato l'illecito di cui all'art. 25-*septies* del Decreto in relazione al reato ex art. 590 c.p. commesso nell'interesse e a vantaggio dell'Ente in danno di un dipendente. Il ricorrente deduceva la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 22 D.Lgs. n. 231/2001, avendo il giudice di primo grado erroneamente applicato la disciplina sulla prescrizione del reato contestato all'imputato persona fisica e non già, come avrebbe dovuto, sulla base della disciplina della prescrizione degli illeciti amministrativi degli enti dettata dal Decreto 231.

Con la sentenza in analisi, gli Ermellini hanno accolto il ricorso, censurando quanto statuito dal Giudice di primo grado, atteso che si sarebbe dovuta applicare la normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti di cui all'art. 22 D.Lgs. n. 231/2001, e non all'art. 157 c.p..

Ciononostante, la Cassazione ha ritenuto doveroso chiarire quanto dedotto dal ricorrente a sostegno dei propri motivi di impugnazione secondo quanto qui di seguito. L'istituto della prescrizione delineato dal Decreto prevede che l'illecito amministrativo si prescriva decorsi cinque anni dalla consumazione del reato presupposto. Inoltre, la prescrizione è interrotta dalla richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive o dalla contestazione dell'illecito amministrativo ai sensi dell'art. 59 del Decreto 231. Ad ogni modo, in quest'ultimo caso, la prescrizione è sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il '*giudizio*' (art. 22, commi 2 e 4, del Decreto).

Sul punto, il Decreto difetta di esaustività, non essendo specificato, *expressis verbis*, se si faccia riferimento al giudizio incardinato nei confronti dell'ente ovvero a quello a carico della persona fisica autrice del reato presupposto. Il Procuratore ricorrente propendeva per interpretare la parola '*giudizio*' del comma 4 dell'art. 22 del Decreto 231 in riferimento al procedimento della persona fisica.

Di diverso avviso la Cassazione, che con la sentenza in commento conferma quanto previsto dalle recenti pronunce giurisprudenziali, individuando la corretta interpretazione della parola '*giudizio*' con il procedimento che **definisce il giudizio a carico dell'ente** (*inter alia*, Cass. pen., sez. I, 5 maggio 2021, n. 31854; Cass. pen., sez. III, 1° ottobre 2019, n. 1432; Cass. pen., sez. IV, 9 aprile 2019, n. 30634; Cass. pen., sez. II, 20 giugno 2018, n. 41012; Cass. pen., sez. V, 22 settembre 2015, n. 50102; Cass. pen., sez. II, 15 dicembre 2011, n. 10822).

L'interpretazione della Cassazione si fonda su plurimi argomenti: in primo luogo, l'art. 22 del Decreto 231 ha attuato il dettato dell'art. 11 comma 1, lett. r) della legge n. 300/2000, la quale prevedeva che l'interruzione della prescrizione dovesse essere modellata sulla base delle norme del codice civile, in particolare l'art. 2945, comma 2, c.c.. Segnatamente, l'atto introduttivo del giudizio civile interrompe la prescrizione, rimanendo quest'ultima sospesa sino al passaggio in giudicato della sentenza che si pronuncia sul diritto azionato, essendo irrilevanti le vicissitudini processuali relative a differenti pretese ancorché connesse: "*La ratio della disposizione è quella di evitare che la durata del processo ridondi a danno del titolare del diritto stesso*" (*inter alia*, Cass. civ., 7 agosto 2003, n. 11919; Cass. civ., 12 marzo 1998, n. 2712; Cass. civ., 5 marzo 1982, n. 1377).

In secondo luogo, la sentenza emessa dagli Ermellini sostiene che l'interpretazione del Procuratore ricorrente porterebbe a conclusioni irragionevoli e asistematiche; invero, il giudizio nei confronti dell'autore del reato presupposto può anche non essere instaurato, come previsto dall'art. 8 del Decreto 231 nel caso di mancata identificazione o imputabilità della persona fisica autrice del reato presupposto, atteso che "*la coesistenza dei giudizi, frequente nella pratica, è normativamente solo eventuale*".

Di fatto, può anche accadere che l'accertamento del reato presupposto avvenga incidentalmente nel solo giudizio a carico dell'ente, "*tenuto conto che la già accertata estinzione del reato [presupposto, ndr.] per prescrizione impedisce all'Accusa unicamente di procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo, mentre non le preclude di portare avanti il procedimento già incardinato contro l'ente*".



In conclusione, con la sentenza in commento la Cassazione si è pronunciata nel senso che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto applicare la disciplina della prescrizione prevista dal Decreto 231 e non gli artt. 157 e ss. c.p.. Ciò stabilito, la sospensione della prescrizione dell'illecito amministrativo – ove interrotta ex art. 22, comma 2, del Decreto 231 – perdura sino alla sentenza che definisce il giudizio instauratosi **a carico dell'ente**, essendo ininfluenti le sorti **dell'eventuale** giudizio riguardante l'autore del reato presupposto, benché riunito nel medesimo procedimento.

La Consob modifica il Regolamento intermediari: adeguamento alle modifiche di MiFID II, UCITS, IDD, AIFMD, IFD

Con delibera n. 2037 del 28 luglio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2022, Consob ha modificato il regolamento di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, c.d. Regolamento intermediari.

In particolare, la delibera adegua la normativa interna alla Direttiva (UE) 2021/338 (MiFID II), alla Direttiva (UE) 2019/2034 (IFD), nonché ai rispettivi atti delegati, quali la Direttiva delegata (UE) 2021/1269, il Regolamento delegato (UE) 2021/1253, la Direttiva delegata (UE) 2021/1270, il Regolamento delegato (UE) n. 2021/1255 e il Regolamento delegato (UE) n. 2021/1257 di implementazione delle normative MiFID II, UCITS, AIFMD e IDD in materia di finanza sostenibile.

In particolare, le modifiche riguardano:

- la razionalizzazione delle discipline relative ai **requisiti di conoscenza e competenza del personale degli intermediari**, con riferimento agli obblighi di conservazione documentale gravanti sugli stessi, **all'albo e alle attività dei consulenti finanziari**, con la finalità di migliorare la tutela dei risparmiatori;
- **le domande di estensione dell'autorizzazione delle SIM** all'esecuzione dei servizi e delle attività di investimento, per semplificare il procedimento amministrativo e alleggerire gli oneri a carico degli intermediari, **la gestione degli albi e l'operatività transfrontaliera delle SIM**;
- la predisposizione di una disciplina transitoria relativamente a (i) **gli obblighi di informativa ex ante sui costi e oneri collegati alla fornitura di servizi di investimento** quando le operazioni siano realizzate tramite mezzi di comunicazione a distanza; (ii) **la finanza sostenibile**; (iii) **la pubblicità dell'albo dei consulenti finanziari** e il procedimento di cancellazione dall'albo per mancato pagamento del contributo di vigilanza.

La nuova disciplina in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari

In data 26 luglio, Banca d'Italia ha pubblicato le disposizioni in materia di **assetto proprietario di banche, intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Testo Unico Bancario, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SIM, SGR, SICAV e SICAF**.

Le disposizioni realizzano l'allineamento della disciplina in materia di **autorizzazione all'acquisizione o all'incremento di partecipazioni qualificate** negli intermediari con la normativa europea di riferimento e in linea con gli Orientamenti delle Autorità europee.

La disciplina degli assetti proprietari si pone come obiettivo quello (i) di assicurare che la **vigilanza** sugli assetti proprietari delle imprese finanziarie all'interno del mercato unico sia svolta in modo **uniforme**, secondo modalità chiare e trasparenti e in base a requisiti omogenei, di natura esclusivamente prudenziale; e (ii) di **evitare** che dall'acquisizione o dalla detenzione di partecipazioni rilevanti possa derivare un **pregiudizio alla gestione sana e prudente** degli intermediari vigilati.

Le disposizioni di Banca d'Italia individuano i criteri di calcolo delle partecipazioni qualificate, i casi di influenza notevole e di acquisizione involontaria di una partecipazione qualificata, le presunzioni di azione di concerto, le regole procedurali e i criteri di valutazione dei progetti di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate e, infine, gli obblighi di comunicazione riguardanti le partecipazioni.

La disciplina prevede che:

- l'istanza di autorizzazione sia presentata all'Autorità competente **prima** dell'acquisizione o dell'incremento della partecipazione qualificata in un'impresa vigilata e, in caso di offerta pubblica di acquisto o di scambio, prima della promozione dell'offerta;
- l'Autorità valuti la **qualità del candidato acquirente** e la **solidità finanziaria del progetto** di acquisizione o incremento della partecipazione qualificata, effettuando, tra le altre, una verifica circa i requisiti di onorabilità e dei criteri di correttezza e competenza su tutti i candidati acquirenti;



- il provvedimento di autorizzazione o diniego dell'acquisizione o dell'incremento della partecipazione sia rilasciato quando ricorrono **condizioni idonee a garantire la gestione sana e prudente dell'impresa vigilata**.

La nuova disciplina sarà applicabile a partire dal **1° gennaio 2023**, salvo che per i procedimenti di autorizzazione all'acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in relazione ai quali le istanze siano state presentate prima di quella data.

Le novità in materia di requisiti degli esponenti aziendali delle assicurazioni

Con il **Decreto 2 maggio, n. 88** è stato pubblicato il Regolamento del Ministero dello sviluppo economico in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 7, del codice delle assicurazioni, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2015, n. 209 (di seguito, il 'Regolamento').

La necessità di disciplinare requisiti chiari e tassativi per lo svolgimento di incarichi e funzioni che consentano di qualificare l'idoneità dell'esponente, anche in relazione al ruolo o alla carica ricoperta e alle caratteristiche dell'impresa, sorge in risposta al ruolo centrale negli assetti di governo societario delle imprese di assicurazione e riassicurazione e al loro contributo per una sana e prudente gestione delle imprese stesse.

Il Regolamento, che è indirizzato agli **esponenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane e alle ultime società controllanti italiane**, prevede:

- **requisiti di onorabilità e criteri di correttezza** nelle condotte personali e professionali pregresse che vengono valutate con riguardo agli obiettivi di sana e prudente gestione nonché di salvaguardia dell'impresa e fiducia nel pubblico;
- **requisiti di professionalità** per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione;
- **criteri di competenza** volti a provare l'idoneità degli esponenti ad assumere l'incarico, tenuto conto dei compiti inerenti al ruolo ricoperto, alle caratteristiche dimensionali, alla rischiosità e complessità operativa dell'impresa, nonché la conoscenza teorica e l'esperienza pratica acquisite;
- **criteri di adeguata composizione collettiva degli organi** di amministrazione e controllo, che devono essere adeguatamente diversificati, e le modalità di valutazione;
- **requisiti di indipendenza** di alcuni consiglieri di amministrazione e dei sindaci, nonché le modalità di valutazione.

Il Regolamento individua, infine, una procedura idonea a valutare l'adeguatezza del **tempo che ciascun esponente dedica allo svolgimento dell'incarico**, anche in relazione ad incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, altre attività lavorative e professionali eventualmente svolte e altre situazione in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, e i limiti al cumulo degli incarichi.

Il Regolamento individua, infine, una procedura idonea a valutare l'adeguatezza del tempo che ciascun esponente dedica allo svolgimento dell'incarico, anche in relazione agli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, alle altre attività lavorative e professionali eventualmente svolte e alle altre situazioni in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, nonché i limiti al cumulo degli incarichi.

Il Regolamento trova applicazione per le nomine successive alla sua entrata in vigore che è prevista per il **1° novembre 2022**.



Privacy

La nuova proposta di Regolamento su uno Spazio Europeo di Dati Sanitari e la sua (in)coerenza con la normativa sulla protezione dei dati personali

L'attività legislativa eurounitaria in materia di circolazione e trattamento dei dati è diventata sempre più dinamica e lungimirante, avendo come obiettivo quello di realizzare entro l'orizzonte temporale del 2030 'un contesto politico attraente' per l'economia e la crescita all'interno dell'Unione europea di un mercato dei dati competitivo sul panorama globale (la c.d. Strategia Europea dei dati UE). Nell'ambito di tale visione strategica, la Commissione ha previsto lo sviluppo di specifici spazi comuni europei di dati, con l'obiettivo di superare i numerosi ostacoli di natura tecnica e giuridica alla condivisione dei dati fra organizzazioni pubbliche e private.

Il 3 maggio 2022, con progetto di Regolamento presentato dalla Commissione europea ('**Proposta**'), è stata proposta l'istituzione del primo di tali spazi: l'*European Health Data Space* (c.d. '**EHDS**'). Il testo normativo proposto è di rilevanti dimensioni (76 considerando e 72 articoli) e si propone l'obiettivo, da un lato, di potenziare nell'ambito sanitario i diritti già riconosciuti dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali (c.d. 'uso primario') e, dall'altro, di permettere un riutilizzo dei dati sanitari (fra cui quelli generati dai *devices* di ultima generazione) ai fini della ricerca clinica e dello sviluppo di farmaci, dispositivi medici e politiche sanitarie (c.d. 'uso secondario').

L'impatto che tale Regolamento potrebbe avere nel settore sanitario è senza dubbio rilevante e se ne possono ben comprendere le potenzialità se si considerano i recenti provvedimenti adottati dall'Unione europea nel contesto emergenziale pandemico per il contrasto all'epidemia da Sars-CoV2, come ad esempio il Regolamento (UE) 2021/953 in materia di certificato eurounitario Covid-19.

Va però tenuto in considerazione che l'incremento della circolazione di dati sanitari non dovrebbe andare a discapito dei diritti e delle libertà dei soggetti cui i dati medesimi si riferiscono e, dunque, la proposta di regolamento si propone di non derogare in alcun modo l'applicazione del Regolamento in materia di protezione dei dati personale ('**GDPR**'), ma anzi, di integrarlo con specifiche previsioni di settore a supporto dell'impianto normativo generale a presidio della privacy degli interessati.

A tal riguardo, EDPB e EDPS hanno recentemente pubblicato la *Joint Opinion* n. 03/2022 ('**Opinion**'), che commenta la coerenza della Proposta con le disposizioni del GDPR e della relativa interpretazione alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia. Sul punto, entrambe le autorità hanno sottolineato come la Proposta di regolamento sconti ancora numerosi problemi in materia di rispetto delle disposizioni del GDPR. Infatti, nonostante i propositi palesati nel testo normativo, il documento lamenta numerosi disallineamenti fra la Proposta e le disposizioni del GDPR.

Inter alia, nel documento viene evidenziato come vi siano numerose discrasie fra le definizioni scelte dalla Commissione e quelle contenute nel GDPR. Infatti, seppur vero che l'art. 2(1)(a) della Proposta importa *tout court* le definizioni del GDPR, è anche vero che il medesimo articolo introduce nuove definizioni che mal si conciliano con le prime, creando spesso ambiguità ed incertezza.

Un secondo macro ambito di criticità rilevato da EDPB ed EDPS è quello relativo ad alcune situazioni di mancato coordinamento fra la normativa in tema di protezione dei dati personali ed il testo della Proposta.

Viene, infine, fortemente criticato il modello di *governance* per la condivisione dei dati disegnato dalla Proposta. Nello specifico, le Autorità evidenziano come il nuovo organismo di controllo introdotto dalla Proposta, l'*EHDS Board*, non includa fra i suoi membri permanenti l'EDPB e l'EDPS stessi, ma preveda solamente una possibilità di consultazione degli stessi su specifiche questioni afferenti alla protezione dei dati personali. Tale esclusione, secondo il documento, porterebbe a problemi di coerenza dell'intero quadro normativo in materia di dati personali, con il rischio di pregiudicare l'uniformità di applicazione ed interpretazione dell'intera normativa in materia di dati personali.



L'attività legislativa della UE in materia di dati ha, come già detto, subito un'improvvisa accelerazione. Al momento, oltre alla Proposta sull'EHDS, sono in via di approvazione o di entrata in vigore numerose altre normative in materia, quale il *Data Act* ed il *Data Governance Act*. I rilievi di EDPB e EDPS evidenziano una delle difficoltà principali che i legislatori europei prima ed i destinatari di tali norme – pubblici e privati – poi dovranno affrontare, ovvero quella di riuscire a trovare una coerenza applicativa all'intero sistema giuridico in materia di dati e servizi digitali delineato dalle numerose regolamentazioni che disciplineranno l'economia digitale europea.

In arrivo il *Digital Services Package* per uniformare il mercato unico digitale

La strategia europea sul mercato unico dei servizi digitali annunciata nel 2020 dalla Commissione europea per uniformare il frammentato quadro normativo in vigore nei diversi stati membri si basa su due pilastri fondamentali: il primo pilastro si riferisce alla necessità promuovere lo sviluppo di servizi digitali, anche innovativi, garantendo la fiducia e la tutela dei diritti degli utenti e la sicurezza cibernetica degli spazi *online*. Il secondo pilastro, invece, riguarda la necessità di definire i meccanismi per contrastare le distorsioni del mercato determinate dalla presenza delle grandi piattaforme di intermediazione, definite come '*gatekeeper*' (controllori dell'accesso), e garantire condizioni eque e competitive per i piccoli *player*.

I due regolamenti che compongono il *Digital Services Package* di prossima emanazione da parte del legislatore europeo e, specificamente:

- il regolamento relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Legge sui Servizi Digitali) e
- il regolamento relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (Legge sui Mercati Digitali) riflettono rispettivamente la logica dei due pilastri.

In particolare, da una parte, la Legge sui Servizi Digitali – approvata dal Parlamento Europeo il 5 luglio 2022 – si concentra sulla creazione di un ambiente *online* sicuro, prevedibile e affidabile introducendo nuove norme in materia di:

- contrasto alla trasmissione e archiviazione di contenuti illegali *online*;
- tutela dei diritti fondamentali e lotta alla discriminazione *online*;
- tracciabilità degli intermediari di dati, servizi e beni *online*;
- trasparenza sulle attività di profilazione e sul funzionamento delle piattaforme *online*;
- interoperabilità tra piattaforme;
- vigilanza rafforzata da parte delle Autorità competenti specializzate nel settore digitale e del Coordinatore dei Servizi Digitali (i.e. l'autorità indipendente introdotta dalla Legge sui Servizi Digitali che sarà responsabile, a livello nazionale, della vigilanza sui servizi di intermediazione e/o del coordinamento delle Autorità competenti).

Le previsioni del regolamento definiranno, in particolare, nuovi obblighi di trasparenza e *accountability* proporzionali alla natura dei servizi offerti dai *provider* nonché alla loro dimensione e al loro impatto sugli utenti.

La Legge sui Mercati Digitali – approvata dal Consiglio europeo il 18 luglio 2022 e che dovrebbe essere adottata dal medesimo nel mese di settembre 2022 – intende invece introdurre nuove norme a garanzia della concorrenza nel settore digitale. I destinatari delle previsioni del regolamento sono i *provider* della piattaforma di servizi base (es. intermediazione *online*, motori di ricerca, *social network online*, sistemi operativi, etc.) che (i) hanno una posizione rilevante nel mercato interno per fatturato annuo o capitalizzazione di mercato; o (ii) mettono in collegamento (*gateway*) almeno diecimila utenti commerciali annuali e 45 milioni di utenti finali attivi mensilmente; o (iii) detengono (o stanno per detenere) una posizione consolidata e duratura nell'ambito delle proprie attività nel settore digitale.

Le imprese che soddisferanno uno o più dei suddetti requisiti saranno tenute a notificarlo alla Commissione e saranno destinatari di una designazione quali *gatekeeper* nell'ambito delle proprie attività. I *gatekeeper* saranno inoltre soggetti a specifici obblighi e divieti quali, ad esempio:

- richiedere uno specifico consenso agli utenti prima di poter utilizzare, combinare o raffrontare i dati personali acquisiti nell'ambito dell'erogazione di un servizio base della piattaforma;
- consentire agli utenti commerciali di accedere ai dati che generano utilizzando la piattaforma;
- consentire, anche a livello tecnico, l'installazione e l'uso effettivo di applicazioni *software* di terzi sviluppati sulla piattaforma o che sono interoperabili con essa;



- non riservarsi condizioni più vantaggiose in termini di visibilità e indicizzazione, ai propri servizi e prodotti rispetto a servizi o prodotti analoghi di terzi.

Analogamente a quanto previsto dalle regolamentazioni europee sui dati, entrambi i provvedimenti del *Digital Services Package* saranno applicabili a tutti i *provider* che promuovono servizi nel SEE; di conseguenza, tutti gli operatori *online* che offrono i loro servizi nel mercato interno, siano essi stabiliti nell'Unione europea o al di fuori di essa, dovranno conformare le proprie piattaforme alle nuove norme.

L'intervento del legislatore europeo per armonizzare il quadro normativo dei servizi digitali sarà un importante stimolo allo sviluppo del mercato del commercio digitale, dell'intermediazione *online* e dei servizi dell'informazione. Le imprese del settore dei servizi digitali dovranno valutare il livello di maturità delle proprie organizzazioni rispetto agli emanandi regolamenti e avviare un percorso di allineamento delle proprie attività e dei propri sistemi informativi alle nuove previsioni.



Labour

Le novità introdotte dal D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104

Il 13 agosto 2022 è entrato in vigore il **D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022, che, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del 20 giugno 2019, ha introdotto nuovi obblighi per i datori di lavoro che **si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022**.

Nello specifico, i contratti (e le lettere d'assunzione) dovranno contenere diverse informazioni aggiuntive rispetto a quelle necessarie fino alla fine del mese di luglio. Tali informazioni riguardano lo svolgimento del rapporto di lavoro e, segnatamente:

- le parti stipulanti il contratto di lavoro;
- il CCNL applicato con i dettagli rilevanti;
- la durata del periodo di prova, se previsto;
- il diritto del lavoratore a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
- la durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
- la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
- l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
- la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
- gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
- informazioni specifiche a livello degli impianti di videosorveglianza;
- informazioni inerenti alla privacy;
- etc.

Le nuove regole si applicano a molte tipologie contrattuali, tra cui:

- contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (anche a tempo parziale);
- contratto di lavoro in somministrazione (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato);
- contratto di lavoro intermittente;
- rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente;
- contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- contratto di prestazione occasionale;
- ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
- ai lavoratori domestici; e
- ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e a quelli degli enti pubblici economici.

Il rispetto dei nuovi obblighi di informazione dovrà avvenire attraverso l'inserimento, all'interno del contratto di lavoro o della lettera di assunzione, di tutte le informazioni necessarie dettate dal nuovo D.Lgs. n. 104/2022 o tramite la consegna della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al lavoratore stesso (in questo caso, le informazioni mancanti andranno integrate con una comunicazione aggiuntiva che andrà fornita al lavoratore nei sette giorni successivi).

La comunicazione potrà essere effettuata in formato cartaceo oppure elettronico e conservata come prova in caso di controlli.



Come anticipato, le disposizioni si applicano a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022. Gli obblighi informativi dovranno essere integrati qualora il lavoratore ne faccia richiesta scritta: infatti, in tali casi, il datore di lavoro (o il committente) è tenuto a fornire, aggiornare o integrare, entro sessanta giorni, le informazioni richieste dalla norma, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto a seconda del tipo di informazione mancante e/o violazione.

In caso di inadempimento dei nuovi obblighi informativi da parte del datore di lavoro o del committente, troveranno applicazione sanzioni che vanno da 250 a 1.500 Euro per ogni lavoratore, oltre ad eventuali ulteriori sanzioni cumulative per l'eventuale pluralità di violazioni o per eventuali comportamenti ritorsivi da parte del datore di lavoro.

I primi chiarimenti interpretativi sono stati forniti con la **Circolare n. 4/2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro** che ammette il rinvio al CCNL applicato o ad altra documentazione a patto che venga fornita al lavoratore tutta la documentazione e le informazioni previste dal decreto in questione. Essendo, tuttavia, una normativa di nuova introduzione e applicazione, è possibile che vengano emanati ulteriori provvedimenti e/o chiarimenti in merito.

Decreto Equilibrio: conciliazione tra vita professionale e vita familiare

Il 13 agosto 2022 è entrato in vigore il **D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022, che, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del 20 giugno 2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, ha previsto importanti novità in materia di lavoro agile, congedi parentali e permessi per i genitori lavoratori e *caregivers*.

In particolare, per conseguire *"la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare"* sono state introdotte le seguenti misure in materia di diritto del lavoro subordinato. Tra le più rilevanti, si segnalano sinteticamente:

- **Congedo di paternità obbligatorio e divieto di licenziamento del padre lavoratore (art. 27-bis, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151)**: il nuovo decreto riconosce il diritto per il papà lavoratore di astenersi dal lavoro in via autonoma, potendo fruire del congedo anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

Nello specifico, il padre lavoratore può astenersi dal lavoro dai due mesi precedenti ai cinque mesi successivi al parto per un periodo di 10 giorni lavorativi (raddoppiati a 20 in caso di parto plurimo), anche in modo continuativo e non frazionabile ad ore, sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino.

Tale congedo viene riconosciuto quale diritto spettante al padre lavoratore, in aggiunta al congedo di paternità cosiddetto 'alternativo' e già presente nella precedente normativa di cui al D.Lgs. n. 151/2001 (riconosciuto al padre lavoratore soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre).

In favore del padre lavoratore che abbia fruito del congedo di paternità (obbligatorio o alternativo) viene esteso il divieto di licenziamento per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino.

- **Congedi parentali per i lavoratori dipendenti (artt. 32 e 34, D.Lgs. n. 151/2001)**: viene confermato il diritto a ciascun genitore, con figli fino a 12 anni di età, di fruire di congedi parentali. L'astensione dal lavoro non può eccedere il limite di 10 mesi e ciascun genitore, in ogni caso, può fruire al massimo di sei mesi di congedo per ogni bambino, fatta salva l'ipotesi in cui il padre lavoratore eserciti il diritto per un periodo non inferiore a tre mesi (in quest'ultimo caso il limite complessivo dei congedi parentali viene elevato complessivamente a 11 mesi e singolarmente, per il padre, a sette mesi).

Il D.Lgs. n. 105/2022 tutela invece la posizione del genitore solo, ovvero del genitore nei confronti del quale sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio, a cui spetta in esclusiva il diritto di fruire dei congedi parentali, elevando il limite di fruizione ad un massimo di 11 mesi, continuativi o frazionati.

Quanto ai periodi indennizzabili, tenuto conto delle modifiche del D.Lgs. n. 105/2022 viene previsto che: (i) a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30% della retribuzione; (ii) i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione; (iii) per il genitore solo spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi.



Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai nove mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, l'indennità al 30% viene riconosciuta solo se il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o nei casi di fruizione del prolungamento del congedo di maternità per figli con grave disabilità.

I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio.

- **Congedi straordinari per l'assistenza di soggetti conviventi con disabilità grave (art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001):** con il D.Lgs. n. 105/2022, il diritto di richiedere un periodo di congedo non superiore a due anni per assistere il soggetto convivente con disabilità in situazione di gravità - per gravi e documentati motivi familiari, viene esteso alla parte di unione civile e al convivente di fatto, anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta. Il periodo di congedo può essere continuativo o frazionato e deve essere fruito entro trenta giorni dalla richiesta.
- **Permessi per l'assistenza di minori con disabilità grave (art. 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104):** il nuovo D.Lgs. n. 105/2022 prevede la possibilità per uno dei due genitori (anche adottivi) – in alternativa al prolungamento del congedo parentale – di usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito al fine di assistere il proprio figlio con disabilità grave, fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Inoltre, viene previsto il diritto in capo a ciascun lavoratore di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità grave, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso di tali soggetti ovvero qualora essi siano affetti da patologie invalidanti (o abbiano compiuto i 65 anni di età), il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
- **Priorità di accesso allo *smart working* (art. 33, commi 6-bis e 6-ter, legge 5 febbraio 1992, n. 104; art. 18, comma 3-bis, legge 22 maggio 2017, n. 81):** viene ampliata la platea dei lavoratori a cui viene riconosciuto un diritto di priorità in caso di richiesta di esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, facendovi rientrare i lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui all'art. 33, commi 2 e 3, legge n. 104/2022, i lavoratori con figli fino a 12 anni di età o, indipendentemente dall'età, in condizioni di disabilità grave, i lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ovvero che siano *caregivers*.
- **Priorità *part-time* (art. 8, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81):** viene riconosciuto in capo ai lavoratori, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti anche riguardanti la parte di un'unione civile o il convivente di fatto, la possibilità di esercitare il diritto di priorità nella trasformazione del proprio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
- **Modifiche antidiscriminatorie (art. 2-bis, legge n. 5 febbraio 1992, n. 104; art. 5-bis, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81):** viene espressamente vietata la discriminazione o qualsivoglia trattamento di minor favore nei confronti dei lavoratori che richiedano di usufruire dei diritti sopra esaminati.

I primi chiarimenti interpretativi, in merito al congedo di paternità obbligatorio e ai congedi parentali, sono stati forniti dal Messaggio INPS del 4 agosto 2022 n. 3066. Essendo, tuttavia, una normativa di nuova introduzione e applicazione, è possibile che vengano emanati ulteriori provvedimenti e/o chiarimenti in merito.



ESG

Regolamento SFDR: pubblicato il regolamento delegato contenente gli schemi di segnalazione relativi agli investimenti

Il 25 luglio 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. 196, il **Regolamento delegato (UE) 2022/1288** della Commissione del 6 aprile 2022, che integra, con le norme tecniche di regolamentazione, il Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (c.d. SFDR - *Sustainable Finance Disclosure Regulation*), così come modificato dal Regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (c.d. Regolamento Tassonomia).

Le **nuove norme tecniche di regolamentazione** (c.d. RTS – *Regulatory Technical Standards*) specificano:

- i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio del 'non arrecare un danno significativo' (*do not significantly harm*),
- il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché
- il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti *web* e nelle relazioni periodiche.

Le informazioni richieste dal regolamento dovranno essere fornite dai partecipanti ai mercati finanziari e dai consulenti finanziari gratuitamente e in maniera facilmente accessibile, non discriminatoria, ben visibile, semplice, concisa, comprensibile, equa, chiara e non fuorviante. Dovranno pertanto essere presentate ed esposte in modo da essere di agevole lettura, scritte con caratteri leggibili e con uno stile che ne agevoli la comprensione.

Le predette informazioni dovranno inoltre essere presentate in un formato elettronico che permetta la ricerca al suo interno.

I modelli da utilizzare per la presentazione delle informazioni sono forniti in allegato al regolamento, con la possibilità di adattare la dimensione e il tipo dei caratteri, nonché i colori utilizzati.

L'introduzione di modelli standardizzati mira a facilitare la valutazione della *performance* di sostenibilità dei prodotti finanziari, rafforzando la protezione degli investitori e contrastando il fenomeno del *greenwashing*.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/1288 **si applica a partire dal 1° gennaio 2023**.

Ratifica della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

Con **legge 12 luglio 2022, n. 93**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2022, l'Italia ha ratificato e dato piena esecuzione alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (c.d. POPs - *Persistent Organic Pollutants*) adottata a Stoccolma il 22 maggio 2001.

La Convenzione, entrata in vigore il 17 maggio 2004, è stata approvata dalla Comunità europea con decisione del Consiglio del 14 ottobre 2004 (2006/507/CE).

Con l'adesione alla Convenzione gli Stati si sono impegnati a ridurre al minimo le emissioni in atmosfera dei POPs, intenzionali e non intenzionali, e i loro rilasci nelle acque e nei suoli, mediante una serie di azioni che vanno dal divieto di produzione ed uso al divieto di esportazione e importazione, con particolare riferimento alle sostanze specificamente elencate negli allegati della Convenzione. Le Parti della Convenzione si sono inoltre impegnate a monitorare e ridurre progressivamente le emissioni non intenzionali dei POPs che si generano nei processi di combustione di attività industriali e civili.

A livello comunitario la disciplina degli inquinanti organici persistenti è contenuta nel Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.



La legge n. 93/2022 designa il Ministero della transizione ecologica quale autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione e dispone che **entro due anni** dalla sua entrata in vigore, intervenuta il 19 luglio 2022, il Ministero della transizione ecologica adotti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute, il **piano d'azione nazionale** per la riduzione delle emissioni non intenzionali di POPs.

Oltre a fungere da autorità nazionale competente, il Ministero della transizione ecologica fungerà altresì da punto di contatto nazionale per lo scambio delle informazioni con gli altri Paesi e il segretariato.

Per l'adozione del piano il Ministero della transizione ecologica si avvarrà del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.

La Guida EIOPA sull'integrazione delle preferenze di sostenibilità nella valutazione di adeguatezza

EIOPA ha pubblicato, il 20 luglio 2022, una Guida sull'integrazione delle preferenze di sostenibilità nelle valutazioni di adeguatezza (di seguito 'Guida') ai sensi della Direttiva (UE) 2016/1997 sulla distribuzione assicurativa (IDD).

Obiettivo della Guida è quello di facilitare l'attuazione del Regolamento delegato (UE) 2021/1257 da parte delle autorità competenti, delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi che forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi.

La Guida, in particolare, delinea:

- **quali informazioni devono essere fornite ai clienti** con riguardo alle preferenze di sostenibilità;
- **le modalità per collezionare tali informazioni** presso i clienti;
- come **aggiornare** tramite valutazioni **periodiche le preferenze di sostenibilità** dei clienti;
- come **abbinare le preferenze di sostenibilità dei clienti ai prodotti d'investimento**, sulla base delle classificazioni operate dal *Sustainable Finance Disclosure Regulation* (SFDR);
- **le competenze e la formazione sulla tematica della finanza sostenibile** che sono necessarie agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione per fornire consulenza sui prodotti di investimento assicurativi.



Hanno contribuito a questo numero:

Enzo Chiariello

Manfredi Ferrari

Edoardo Ferrero

Sara Ficorilli

Giuditta Garattini

Silvano Geusa

Vittoria Ghisoni

Eleonora Guerriero

Maria Paola Ingletto

Lorenzo Labruna

Federico Morri

Veronica Nobili

Chiara Peja

Baldassare Puccio

Daria Risalvato

Antonio Rosato

Marco Valdes

Valerio Zanardo





Studio Associato
Consulenza legale e tributaria

Contatti

it-fmLegalNewsletter@kpmg.it

Sedi

Milano

Via Vittor Pisani 31, 20124
Tel. 02 676441

Ancona

Via I° maggio 150/a, 60131
Tel. 071 2916378

Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131
Tel. 051 4392711

Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125
Tel. 055 261961

Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121
Tel. 010 5702225

Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122
Tel. 081 662617

Padova

Piazza Salvemini 2, 35131
Tel. 049 8239611

Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124
Tel. 075 5734518

Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121
Tel. 085 4210479

Roma

Via Curtatone 3, 00185
Tel. 06 809631

Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123
Tel. 011 883166

Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138
Tel. 045 8114111



kpmg.com/it/socialmedia

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2022 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.